

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 24

---

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**SGARBI**

per il reato di cui agli articoli 61 n. 9 e 337 del codice penale (resistenza a pubblico ufficiale, aggravata); per il reato di cui agli articoli 61 e 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, aggravata)

TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI FORLÌ  
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

*l'11 aprile 1996*

---

*(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente legislatura)*

## PRETURA CIRCONDARIALE DI FORLÌ

## IL PRETORE

letti gli atti e la memoria difensiva nonché sentite le parti; rilevato che non appare allo stato applicabile l'articolo 68, 1° comma della Costituzione in considerazione della circostanza che il riferimento alla qualità di parlamentare dell'imputato contenuto nel capo di imputazione non appare qualificare i fatti ascritti quali opinioni espresse o voto dato nell'esercizio delle funzioni; infatti, secondo le accuse tale limite, sarebbe stato varcato spendendo impropriamente la predetta qualità e, sia pur implicitamente, compiendo atti che nulla hanno a che vedere con la qualità medesima; diversamente opinando ovviamente, non vi sarebbe abuso, ma «uso» e dunque non punibilità.

Rilevato peraltro che attesa la doverosità della sospensione del procedimento e l'esame della questione da parte della Camera competente, il giudizio deve comunque essere sospeso potendo, l'organo parlamentare pronunciarsi in materia, così da non consentire neppure incidentalmente un sindacato del Giudice ordinario in materia riservato ad altro organo Costituzionale e il procedimento, deve essere sospeso e gli atti inviati alla Camera dei Deputati.

Per questi motivi

visti gli articoli 68 della Costituzione e 2 del decreto-legge del 12 marzo 1996 n. 116 rigetta le istanze di proscioglimento immediato ed ordina la sospensione del medesimo rinviando al 21 ottobre 1996 h. 9.00 e segg., diffidando i testi presenti a comparire senza altro avviso autorizzando la difesa a citare i propri testi.

*Il Pretore*

Dott. Stefano Celli